

OGGETTO: PULIZIA FOSSATI DI SCOLO SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

CONSIDERATI i recenti eventi metereologici caratterizzati da un livello di piovosità al di sopra delle medie stagionali;

RILEVATO che in conseguenza delle abbondanti piogge si sono verificate all'interno del territorio comunale situazioni di tracimazione di fossati di scolo dovute alla mancata manutenzione degli stessi da parte dei proprietari;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, art. 31, che così dispone:

Art. 31: Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno tre volte l'anno rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile, dal 15 aprile al 15 maggio, per il periodo estivo dal 15 luglio al 31 agosto e, per il periodo autunnale, dal 15 ottobre al 15 novembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte fino a 10 m.l. e da € 100,00 a € 500,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte superiore a 10 m.l., nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

CONSIDERATO che alla data di assunzione del presente atto è decorso il periodo autunnale di cui al comma 2 del sopra indicato art. 31 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

CONSIDERATA la necessità che tutti i proprietari dei fossati e dei manufatti di cui al sopra indicato comma 1 provvedano comunque, a prescindere alla finestra temporale indicata dalla norma regolamentare citata, all'esecuzione delle attività manutentive di propria competenza, al fine di prevenire possibili rischi idrogeologici dannosi per la pubblica e privata incolumità derivanti da situazioni di criticità idraulica e, in ogni caso, per assicurare il decoro dei luoghi;

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO attuare un'azione di prevenzione tramite l'adozione di un provvedimento a tutela della pubblica incolumità che indirizzi i proprietari e/o i soggetti utilizzatori a qualsiasi titolo dei terreni a porre in atto tutte le opere e gli accorgimenti volti ad evitare l'insorgere di allagamenti, frane, smottamenti, erosione incontrollata dei terreni;



RILEVATO inoltre che ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno della presenza di piante ed arbusti i cui rami protendono verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo alla visibilità oltre che intralcio alla circolazione e alla sicurezza degli utenti della strada;

VISTE le seguenti norme:

- Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. n. 1/2018, che conferma le attribuzioni del Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile;
- articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico degli enti locali" inerenti alle competenze del Sindaco;
- Codice Civile, articoli 861-891-892-893-897-909-910-911-915-916-917-1090-1091 relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione di sponde ed argini, rimozione degli ingombri da fossi, colatoi e altri alvei nonché alle spese per la manutenzione dei canali;
- Testo Unico dell'Ambiente approvato con D.Lgs. n. 152/2006;
- Regolamento Comunale di Polizia Urbana, art. 31;
- TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod.;

O R D I N A

A tutti i soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori/utilizzatori a qualsiasi titolo di fossati e canali situati nel territorio comunale, di attivarsi, ciascuno per la quota di competenza, entro 90 (novanta) giorni dalla data del presente atto al fine di porre in essere ogni azione necessaria alla corretta manutenzione e gestione dei terreni e dei fossati stessi, come di seguito illustrato:

1) riguardo ai fondi agricoli, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle seguenti opere:

1. tenere sempre ben puliti i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
2. rimuovere immediatamente le specie arboree e arbustive previa autorizzazione dell'Ufficio Verde e Servizi Ambientali, contenere ramificazioni laterali sporgenti sui canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
3. nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua provvedere allo sfalcio e alla raccolta della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
4. mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminate a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
5. predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque

meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;

6. effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

2) riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico risulta necessario:

1. realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
2. effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
3. provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;
4. provvedere al controllo e alla manutenzione di piante ad alto fusto poste a margine di strade pubbliche;

3) ai proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali è fatto obbligo di provvedere al taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

AVVERTE

che alle violazioni alle disposizioni del presente atto verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 31, comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana nonché:

- in caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e relativo regolamento attuativo.



Il pagamento della sanzione da parte del soggetto obbligato non si intenderà in ogni caso come esaustivo rispetto all'obbligo ad eseguire i lavori e le manutenzioni prescritte.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comune Pianura Reggiana, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, del controllo e dell'accertamento delle violazioni eventualmente riscontrate.

DISPONE

- 1) che il presente entri in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed abbia vigenza fino a diversa disposizione fino al 30/06/2028;
- 2) che chiunque ometta di dare esecuzione a quanto prescritto dal presente atto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni sopra indicate, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro 30 (trenta) giorni dall'accertata violazione. In caso di ulteriore inottemperanza, sarà emessa specifica ordinanza contingibile e urgente con individuazione del termine ultimo entro cui provvedere, decorso il quale l'Ente provvederà a dare notizia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE INFINE

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Correggio e la sua trasmissione ai seguenti Enti:

- Prefettura – UTG di Reggio Emilia;
- Comando di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana;
- Comando Carabinieri Correggio;
- Carabinieri Forestali – Comando di Reggio Emilia;
- Consorzio di Bonifica Emilia centrale;
- Raggruppamento GGEV - Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia;
- Coldiretti Reggio Emilia;
- Confagricoltura Reggio Emilia;
- Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Reggio Emilia.

Avverso il presente provvedimento È ammesso il ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Fabio Testi

